

INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI PIANI DI STUDIO PARZIALMENTE FLESSIBILI NEL SECONDO BIENNIO E NELL'ULTIMO ANNO DEGLI ISTITUTI TECNICI

APPROFONDIMENTO SUL CONTESTO NORMATIVO VIGENTE

Il sistema scolastico italiano è regolato da norme di vario rango.

In primo luogo è la nostra stessa Carta Costituzionale che fissa dei principi in materia, agli articoli 33 e 34.

L'articolo 33 recita "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

L'articolo 34 recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva per le norme generali sull'istruzione e definisce i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Lo Stato, inoltre, definisce i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'esercizio delle loro specifiche competenze.

Le Regioni, secondo il dettato dell'art. 117 della Costituzione, così come è stato riformato nel 2001 in seguito alla modifica del Titolo V, hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale. Ciò vuol dire che le regioni possono legiferare in questa materia soltanto entro i confini dettati dallo Stato, che con le proprie leggi definisce i principi generali a cui fare sempre riferimento.

È proprio una norma di rango primario, il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a stabilire le "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione", attuando a sua volta l'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

In base alle disposizioni in essa contenute, per gli alunni della fascia d'età che il nostro disegno di legge prende in considerazione, il sistema educativo attuale prevede il cosiddetto "secondo ciclo di istruzione". Esso si articola in due tipologie di percorsi: la scuola secondaria di secondo grado e i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e

formazione professionale (leFP), di competenza regionale.

La tipologia che ci riguarda, ossia la scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, è destinata alle studentesse e agli studenti da 14 a 19 anni, che vi accedono dopo aver portato a termine il primo ciclo di istruzione.

I percorsi di studi previsti al suo interno sono i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

I licei forniscono agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché essi si pongano di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, e acquisiscano conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. Gli indirizzi sono i seguenti:

- Liceo artistico
- Liceo classico
- Liceo linguistico
- Liceo musicale e coreutico
- Liceo scientifico opzione scienze applicate
- Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale.

Gli istituti tecnici propongono un numero limitato di ampi indirizzi, collegati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del paese. Si suddividono in due settori, settore economico e settore tecnologico.

L'articolo 6 Comma 2 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 indica gli indirizzi disponibili nel settore economico:

- economico-aziendale;
- economico-istituzionale.

L'articolo 10 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226, ai commi 3 e 4, indica invece gli indirizzi disponibili nel settore tecnologico, che sono i seguenti:

- meccanico-meccatronico;
- elettrico ed elettronico;
- informatico, grafico e comunicazione;
- chimico e materiali;
- produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
- costruzioni, ambiente e territorio;
- logistica e trasporti;
- tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

Gli istituti professionali sono stati di recente oggetto di una riforma, in base alla quale dall'anno scolastico 2018/19 prevedono undici indirizzi di studio, hanno un modello organizzativo e didattico rinnovato ed è previsto il potenziamento delle attività di laboratorio. Con la loro frequenza, gli studenti vengono formati nelle arti, nei mestieri e nelle professioni strategiche per l'economia del paese.

Nel nostro Paese l'istruzione è obbligatoria per un periodo di 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età.

Inoltre, per tutti i giovani è previsto il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno

12 anni o, comunque, secondo quanto stabilito dalla legge n.53/2003, fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età.

Alla fine del periodo di istruzione obbligatoria, solitamente previsto al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell'ipotesi in cui lo studente non prosegua gli studi, in base a quanto stabilito dal Decreto ministeriale 139 del 2007, gli viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

Il disegno di legge che proponiamo interessa proprio gli istituti tecnici, che abbiamo voluto scegliere per una prima sperimentazione perché costituiscono il contesto nel quale studiamo e quindi quello che meglio conosciamo e in cui abbiamo ideato la proposta.

Il momento in cui, durante il percorso della scuola secondaria di secondo grado, trova attuazione il disegno di legge che proponiamo, è proprio quello della conclusione dell'obbligatorietà dell'istruzione. Abbiamo ritenuto che fosse cruciale per diversi aspetti: si conclude, appunto, la scuola dell'obbligo; si inizia la parte di percorso di studio che dà una formazione più specifica, che avvia anche alle esperienze di orientamento verso la prosecuzione degli studi e verso il mondo del lavoro; si è ormai raggiunta un'età che si accompagna a un grado di maturità che consente di iniziare a fare alcune scelte con sufficiente consapevolezza.

Le istituzioni scolastiche statali hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, attribuite dalla legge già nel 1997 (Legge 15 marzo 1997 n. 59).

La normativa scolastica è molto complessa e articolata. Molte delle norme che la compongono sono di rango secondario. Tanti sono infatti i regolamenti che disciplinano ad esempio proprio l'offerta formativa degli istituti scolastici.

Ma è la legge che conferisce alle istituzioni scolastiche il potere di definire la propria offerta formativa; questo potere poi deve essere esercitato secondo una serie di indicazioni che sono contenute nei regolamenti.

I vari regolamenti che si sono succeduti per disciplinare l'organizzazione degli istituti tecnici, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del 31 luglio 2017, ossia l'ultimo regolamento emanato per il riordino degli istituti tecnici, che ha apportato integrazioni al precedente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che aveva lo stesso scopo, hanno disciplinato la possibilità per le istituzioni scolastiche di definire i propri curricula secondo criteri di maggiore flessibilità, per poter offrire un grado più elevato di professionalizzazione e di collegamento funzionale con il territorio, oltre che un migliore raccordo tra la scuola e le università.

Nonostante ciò, però, gli studenti non hanno mai avuto l'opportunità di effettuare delle scelte che consentissero una minima personalizzazione del curriculum di studio.

In base alla normativa attuale, soprattutto con riferimento alla legge 107 del 2015 (la cosiddetta "Buona Scuola"), le studentesse e gli studenti degli Istituti tecnici (così come degli altri percorsi di istruzione secondaria di secondo grado) hanno la possibilità di scegliere le attività offerte dalle scuole nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, ma non possono apportare variazioni al curriculum scolastico di base.

Riteniamo che la normativa attuale che definisce l'offerta formativa debba restare inalterata.

Ad essa vogliamo affiancare una nuova disciplina del percorso di studio degli studenti del secondo biennio e del quinto anno di corso degli Istituti tecnici, che attribuisca un diritto di scelta agli studenti stessi, finora mai previsto.

Questa possibilità consentirà la personalizzazione del loro percorso di studi ma senza modificare il complesso di norme già esistente che a vari livelli regola l'offerta formativa del tipo di istituti scolastici in questione.